





Indirizzo di Fatturazione

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Termillo, 42  
02100 RIETI RI  
ITALY

**OFFERTA**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Numero Documento:</b> | <b>202300337</b>  |
| <b>Data Documento:</b>   | <b>09/05/2023</b> |

Rif. Cliente Nr.:  
Contatto:  
Email:  
Cell.:

Indirizzo di Spedizione

**ASL RIETI**

Via del Terminillo, 42  
02100 RIETI RI  
ITALY

Pagina 2 di 2

|   | Qtà                     | Prezzo       | Sc.                               | Imp. Netto | Totale |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------|
| Accuracy Below -50 °C: $\pm(0.3+0.005* t )$ °C<br>Risoluzione: 0,1 °C |                         |              |                                   |            |        |
| <b>Vettore</b>  | <b>Costo Spedizione</b> | <b>IVA</b>   | <b>Totale Netto</b>               |            |        |
|   |                         | 1.665,59 EUR | 7.570,85 EUR                      |            |        |
| <b>Tempi Di Consegna</b>  | <b>Note</b><br>Rev.3    |              | <b>Totale Documento (Con IVA)</b> |            |        |
|   |                         |              | 9.236,44 EUR                      |            |        |



# TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZI

## ELLAB S.R.L.

Versione 1.0 - 11.2022

### 1. DEFINIZIONI

“**Acquirente**” indica l’entità giuridica che acquista i Prodotti e/o eventualmente i Servizi da Ellab, nonché successori, danti e aventi causa dell’Acquirente.

“**Contratto**” indica unicamente quei documenti espressamente previsti tra le Parti, che possono includere le presenti condizioni generali di vendita, l’offerta Ellab, le specifiche tecniche, l’ordine di acquisto come accettato da Ellab (“**Ordine**”), l’accettazione dell’Ordine e/o altre conferme d’ordine, contratti di licenze di *Software*, nonché altri allegati, come di volta in volta previsto; restano esclusi tutti i termini, condizioni o documenti, stampati su ogni altro ordine o documento. Al fine della loro efficacia giuridica, tutti gli Ordini sono soggetti all’accettazione scritta di Ellab. Tutte le modifiche contrattuali devono essere concordate per iscritto da entrambe le Parti. Le offerte Ellab sono vincolanti solo ed esclusivamente a condizione che (i) Ellab riceva un Ordine avente i medesimi termini e condizioni e (ii) Ellab accetti per iscritto tale ordine.

“**Ellab**” indica l’entità giuridica che fornisce i Prodotti e/o eventualmente i Servizi ai termini ed alle condizioni specificate nel Contratto, nonché le altre società del medesimo gruppo di appartenenza (a titolo esemplificativo: Ellab S.r.l.), i propri successori e aventi causa.

“**Parte / Parti**” indica l’Acquirente ovvero Ellab, od entrambi.

“**Prodotti**” indica quei prodotti, merci, componenti, parti di ricambio, materiali, *hardware*, *Software*, strumentazione e documentazione tecnica che, come espressamente stabilito, vengono forniti da Ellab all’Acquirente in conformità al Contratto.

“**Servizi**” indica quei lavori tanto in loco quanto presso la sede di Ellab aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supervisione, training, assistenza iniziale, test, noleggio, tarature e altri servizi forniti da Ellab all’Acquirente in conformità al Contratto.

“**Software**” indica i programmi per computer, le applicazioni e i relativi dati, documentazione, elenchi e *firmware* che vengono forniti da Ellab all’Acquirente in conformità al Contratto. Qualora necessario e/o opportuno nonché in conformità a quanto pattuito tra le Parti, tali Software potranno essere oggetto di separato accordo di licenza.

“**Specifiche**” indica le specifiche tecniche e operative del/i Prodotto/i e/o del/i Servizio(i), così come dettagliate o espressamente richiamate all’interno del Contratto.

“**Start-up**” indica il momento in cui i Prodotti o i Servizi sono pronti per la prima volta ad essere utilizzati per finalità produttive.

### 2. PREMESSE.

Le presenti condizioni generali si applicheranno qualora accettate, anche implicitamente, ovvero non espressamente escluse da specifico diverso accordo scritto, dall’Acquirente, ovvero qualora specificato nel Contratto o comunque concordato tra le Parti.

I rapporti commerciali tra Ellab e l’Acquirente sono disciplinati dalle presenti condizioni generali in tutti i casi in cui vengano richiamate all’interno del Contratto, congiuntamente alle condizioni particolari concordate tra le Parti e contenute nello stesso. In caso di contrasto tra le clausole contenute nelle Condizioni Generali e le condizioni particolari, queste ultime avranno la prevalenza.

Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali sono applicabili solo se concordate per iscritto tra le Parti.

L’accettazione dell’Acquirente dell’offerta di Ellab è espressamente limitata e condizionata all’accettazione di tutte le previsioni, incluse le presenti Condizioni Generali. Qualora un’offerta di Ellab sia interpretata come accettazione dell’offerta dell’Acquirente o come conferma di un contratto esistente, l’accettazione o la conferma è espressamente condizionata al consenso dell’Acquirente ad ogni clausola aggiuntiva o differente contenuta nelle presenti Condizioni Generali.

L’importo minimo di un ordine ricevuto dall’Acquirente, detratto lo sconto, è pari ad Euro 200,00 per fattura. Per importi inferiori, Ellab addebiterà all’Acquirente l’importo di Euro 30,00 netto per gestione fatturazione.

### 3. AMBITO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI.

L’ambito di utilizzo dei Prodotti e dei Servizi eventualmente forniti da Ellab è esclusivamente quello espressamente descritto all’interno del Contratto.

### 4. PREZZO, IMPOSTE E TERMINI DI PAGAMENTO.

4.1. I prezzi di vendita dei Prodotti e di svolgimento dei Servizi indicati da Ellab nel Contratto restano invariati per un periodo di trenta giorni dall’offerta, salvo che non sia stato diversamente concordato (i “Prezzi”).

4.2. I Prezzi sono da intendersi al netto di imposte e tasse dovute, o altre imposte ufficiali statali, provinciali o locali (“Imposta Governativa”). L’Acquirente sarà responsabile per le Imposte Governative, salvo che ne sia esente.

4.3. I termini di pagamento sono specificati all’interno del Contratto. Salvo che non sia diversamente stabilito nel Contratto, tutti i pagamenti devono avvenire in Euro entro 30 (trenta) giorni dalla fattura. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente comporta l’automatica applicazione di interessi moratori annui nella misura stabilita in conformità al D.lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, come calcolati dalla data di scadenza fino a quella di effettivo pagamento. Eventuali contestazioni sulla fornitura non autorizzano l’Acquirente a ritardare i pagamenti oltre le scadenze previste. Qualora ciò si verificasse, Ellab avrà diritto all’esonero da ogni ulteriore obbligo contrattuale pur esigendo il pagamento dei Prodotti forniti e/o dei Servizi prestati, fermo restando ogni ulteriore voce di danno relativo ai Prodotti non forniti e/o ai Servizi non svolti in conseguenza diretta e indiretta dell’inadempimento dell’Acquirente.

4.4. Qualora l’Acquirente ritardi il pagamento di quanto dovuto a Ellab per oltre 30 (trenta) giorni, Ellab si riserva il diritto, senza che da ciò possa derivarne alcuna responsabilità né alcun pregiudizio ai propri ulteriori diritti, di sospendere l’esecuzione della propria prestazione, fermo restando ogni altro rimedio contrattuale e/o risarcitorio.

4.5. Ellab agisce in un’ottica di anticiclaggio o al fine di prevenire transazioni finanziarie sospette. Conseguentemente, l’Acquirente dovrà informare Ellab, con almeno dieci (10) giorni di anticipo, di ogni pagamento effettuato da un conto bancario non intestato all’Acquirente stesso. Qualora l’Acquirente ometta di informare Ellab, quest’ultima potrà rifiutare tali pagamenti. In caso di rifiuto del pagamento, questo non sarà considerato quale ritardato pagamento qualora l’Acquirente provveda a dare adeguata evidenza dell’intestazione a sé stesso del conto, riproponendo il pagamento entro dieci (10) giorni dal suo rifiuto.

### 5. CONSEGNA DEI PRODOTTI E COMPLETAMENTO DEI SERVIZI.

5.1 Salvo che non sia diversamente concordato nel Contratto, la consegna dei Prodotti deve intendersi effettuata franco sede Ellab - ex works (EXW) Però conformemente all’interpretazione di cui agli INCOTERMS 2020 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Le date di consegna vengono specificate nel Contratto e sono soggette al tempestivo adempimento da parte dell’Acquirente delle proprie obbligazioni contrattuali, ivi incluso l’invio di informazioni relative alle specifiche di utilizzo dei Prodotti.

Con riferimento ai Servizi da completare, salvo che non sia pattuito diversamente, le tempistiche specificate tra le Parti per lo svolgimento dei Servizi rappresentano esclusivamente una stima relativa alla durata degli stessi. Ellab non può essere in alcun caso considerata responsabile, qualora i Servizi non vengano completati entro il termine indicato. Lo svolgimento dei Servizi e la fornitura dei Prodotti saranno condizionate all’invio da parte dell’Acquirente di tutte le informazioni e istruzioni necessarie, secondo le tempistiche opportune. In ogni caso, Ellab manterrà il diritto di proprietà sui programmi *software*, concedendo all’Acquirente soltanto un diritto di utilizzazione dei medesimi. A questo proposito, l’Acquirente si impegna sin d’ora a sottoscrivere con Ellab apposito contratto di licenza d’uso e di riservatezza, previa richiesta di Ellab in tal senso.

5.2 Qualora Ellab posticipi la consegna su richiesta dell’Acquirente, quest’ultimo indennizzerà Ellab di tutti i costi aggiuntivi da questa sostenuti, ad esempio per i trasporti, la movimentazione, lo stoccaggio e l’eventuale assicurazione. L’immagazzinamento su richiesta dell’Acquirente o a causa del ritardo da parte di quest’ultimo viene considerato come una spedizione a tutti gli effetti (inclusiva del diritto di fatturazione ed obbligo di pagamento). Tutti i rischi di perdita o danno nel corso dell’immagazzinamento sono a carico dell’Acquirente.

5.3 In particolare, in caso di pagamento rateizzato e/o differito del Prezzo, la proprietà dei Prodotti si trasferirà in capo all’Acquirente a seguito della consegna degli stessi in conformità ai termini di consegna pattuiti (Incoterms 2020) ed all’atto del pagamento integrale del Prezzo o dell’ultima rata di esso.

5.4 Tutti i termini di consegna e di completamento dei Servizi non sono da considerarsi tassativi e Ellab non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell’Acquirente in caso di ritardo nella

#### Ellab Srl

P. IVA / C.F. e R.I. IT03375560152 / 03375560152

REA MI-0956125

Via Figino, 22 - 20016 Pero (MI) - Italy

Tel. 023491751 | Fax 023319752

<http://www.ellab.it> | [italy@ellab.com](mailto:italy@ellab.com) | [fasint@registerpec.it](mailto:fasint@registerpec.it)

Cap.Soc Euro 51.000,00 i.v.

consegna. Qualora, per ragioni la cui esclusiva ed incontrovertibile imputabilità sia stata accertata in capo a Ellab, la consegna dei Prodotti (ad eccezione di componenti di secondaria importanza per lo Start-up del Prodotto) e/o il completamento dei Servizi venga ritardata rispetto alla data di consegna / completamento pattuita e qualora tale termine sia stato riconosciuto per iscritto dalle Parti come essenziale, l'Acquirente ha il diritto di richiedere quale unico ed esclusivo rimedio per tale ritardo, la liquidazione di una somma a titolo di penale pari allo 1% del Prezzo del Prodotto e/o del Servizio oggetto del ritardo, per ogni settimana intera di ritardo. L'ammontare massimo di tale penale non potrà in nessun caso superare il 10% del valore complessivo dei Prodotti e/o dei Servizi oggetto di ritardo

## 6. GARANZIE

6.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1490, Cod. Civ., Ellab garantisce esclusivamente la conformità dei Prodotti e/o dei Servizi alle caratteristiche indicate nel Contratto, nonché che i Prodotti saranno privi di difetti nella progettazione, nell'esecuzione, nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni d'uso, manutenzione, servizio e gestione e che i Servizi siano svolti a regola d'arte secondo la diligenza del buon padre di famiglia e che siano in linea con le istruzioni eventualmente ricevute dall'Acquirente. Tale garanzia è prestata per un periodo di 24 mesi dalla data di prima consegna dei Prodotti e/o di avvio dello svolgimento dei Servizi ("Periodo di Garanzia"). Qualora espressamente previsto nel Contratto, un periodo di garanzia più breve potrà essere applicato in situazioni specifiche o per particolari materiali, Prodotti o Servizi (conformemente alle garanzie prestate da eventuali sub-fornitori di parte di materiali e/o prodotti e/o servizi).

Resta inteso che trasduttori, sonde, cavi ed accessori di vario tipo non sono coperti da garanzia in quanto trattati di materiale di consumo. La garanzia sarà applicabile solo in caso di normale impiego delle apparecchiature e componenti e di normale utilizzo dei beni su cui i Servizi verranno svolti. Resta, in ogni caso, inteso che le apparecchiature fabbricate da soggetti terzi, eventualmente fornite da Ellab, sono soggette ai termini di garanzia del costruttore senza alcuna estensione o modifica della garanzia in capo ad Ellab stessa.

6.2. Ellab si impegna, a proprio onere e carico, a riparare, sostituire o comunque porre rimedio ai Prodotti difettosi ovvero ai Servizi svolti in violazione della garanzia di cui al par. 6.1 che precede, che siano coperti dalla garanzia prevista al par. 6.1 che precede, presso il luogo di volta in volta comunicato da Ellab, purché la denuncia scritta dei vizi, con contestuale richiesta di intervento in garanzia, sia stata effettuata tempestivamente dall'Acquirente nel Periodo di Garanzia e abbia consentito a Ellab l'opportunità di esaminare ed effettuare *test* sulla componente difettosa e in ogni caso sull'oggetto della contestazione.

6.3. Con riferimento alle eventuali componenti fornite e/o gli interventi svolti in base alla garanzia di cui all'Art. 6.1, un nuovo periodo di garanzia, di durata pari a 12 mesi, si applica ai medesimi termini ed alle medesime condizioni valide per i Prodotti e/o Servizi originari, alle parti fornite in sostituzione di altre difettose o a quelle riparate ovvero in merito ai Servizi svolti in garanzia, con decorrenza dalla data della loro fornitura e/o dello svolgimento dei Servizi in garanzia.

6.4. In ogni caso, il Periodo di Garanzia (che sia riferito a Prodotti sostituiti, ovvero a difetti occulti o ad altro che abbia ad oggetto i Prodotti o i Servizi), eventualmente esteso in forza dell'ulteriore garanzia fornita su quanto successivamente consegnato, non può essere superiore al termine di 36 mesi dalla data di prima consegna dei Prodotti e/o di primo svolgimento dei Servizi, cui i successivi interventi in garanzia ineriscono.

6.5. La garanzia non si applica nei confronti dell'Acquirente e Ellab non è pertanto responsabile, qualora:

- (i) si tratti di Prodotti o loro componenti soggetti a usura o la cui aspettativa di vita sia inferiore al Periodo di Garanzia;
- (ii) si verifichi deterioramento o obsolescenza ordinaria dei Prodotti e/o dei beni oggetto dei Servizi;
- (iii) l'Acquirente non abbia seguito integralmente le indicazioni e/o istruzioni contenute nella documentazione tecnica relativa ai Prodotti e/o ai Servizi o comunque abbia compiuto interventi non compatibili con il loro corretto utilizzo; ovvero, i difetti e/o i danni e/o le perdite subite dall'Acquirente siano il risultato di un'impropria o errata attività di movimentazione, immagazzinamento, utilizzo, manutenzione o altro utilizzo non conforme dei Prodotti e/o dei Servizi da parte dell'Acquirente o di terzi;
- (iv) l'Acquirente o un terzo abbia apportato modifiche ai Prodotti e/o ai beni su cui i Servizi sono stati effettuati e/o tentato interventi correttivi dei vizi riscontrati senza la preventiva approvazione scritta di Ellab; e
- (v) si verifichi qualsiasi altro atto o mancanza da parte dell'Acquirente o di terzi sui Prodotti e/o sui beni oggetto dei Servizi.

6.6. Eventuali requisiti per la Garanzia sulle performance dei Prodotti e/o dei beni oggetto dei Servizi, qualora esistente, nonché ogni procedura e condizione per l'effettuazione di eventuali test, dovranno essere specificamente previsti dal Contratto e sono pertanto esclusi in linea generale dalle presenti Condizioni Generali.

6.7. Le Garanzie ed i rimedi specificati ai paragrafi 6.1 - 6.6 che precedono rappresentano le uniche garanzie fornite da Ellab all'Acquirente. Qualsiasi altra garanzia espressa e/o implicita, derivante da qualsiasi norma e/o accordo convenzionale, è espressamente esclusa.

## 7. PROPRIETA' INTELLETTUALE

7.1. Nel caso di qualsiasi azione legale o divieto provvisorio o definitivo all'utilizzo di un diritto di proprietà intellettuale relativo ai Prodotti e/o ai Servizi e indirizzato all'Acquirente, derivante da una richiesta contenente una denuncia di contraffazione ovvero da una transazione legale, Ellab assume a proprie spese l'onere di difendersi in giudizio ovvero di transigere tali controversie, a condizione che tali contestazioni relative ai Prodotti e/o ai Servizi realizzati da Ellab violino un diritto di proprietà intellettuale riconosciuto a terzi anteriormente alla conclusione del Contratto. L'Acquirente si impegna a: (a) notificare per iscritto a Ellab tale circostanza entro 3 giorni dal momento in cui abbia ricevuto notizia della contestazione avanzata; (b) non effettuare e/o comunicare alcuna ammissione o dichiarazione in merito alla contestazione ricevuta senza il previo consenso scritto di Ellab; (c) a fare tutto quanto ragionevolmente possibile per minimizzare le perdite derivanti da tale situazione. L'Acquirente deve fornire a Ellab tutti i poteri, deleghe, informazioni ed assistenza necessarie ed opportune per permettere la difesa in giudizio ovvero la negoziazione di un accordo transattivo. Qualora siano incontrovertibilmente ed esclusivamente imputabili a Ellab, quest'ultima deve pagare tutti i danni diretti e le spese riconosciute a carico dell'Acquirente quale diretta conseguenza di tali violazioni, ad eccezione dei costi e danni derivanti da una transazione conclusa dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di Ellab.

7.2. Qualora i Prodotti e/o i Servizi siano oggetto di una delle contestazioni di cui al Paragrafo 7.1 che precede, Ellab, a propria esclusiva discrezione e spese, potrà procedere alternativamente e/o cumulativamente come segue:

- (i) fare in modo che l'Acquirente continui legittimamente ad utilizzare il Prodotto e/o il Servizio oggetto di contestazione;
- (ii) sostituire o modificare il Prodotto e/o il Servizio controverso con un elemento regolare e non contestato ad esso equivalente; ovvero
- (iii) modificare una delle componenti del Prodotto e/o del Servizio in modo da eliminare la violazione contestata.

7.3. Ellab non può in alcun caso essere considerata responsabile di una qualsiasi violazione di proprietà intellettuale nei seguenti casi:

- (i) utilizzo di disegni e/o progetti e/o *copyright* e/o specifiche fornite dall'Acquirente;
- (ii) sostituzione o modifica del Prodotto e/o del Servizio da parte dell'Acquirente o di terzi senza il previo consenso scritto di Ellab; ovvero
- (iii) utilizzo del Prodotto e/o del Servizio con modalità o per fini differenti da quelli specificati e concordati all'interno del Contratto, ovvero in contrasto con le specifiche tecniche ed eventuali istruzioni fornite da Ellab.

7.4. Il presente Articolo 7 rappresenta l'unico ed esclusivo rimedio concesso all'Acquirente qualora i Prodotti e/o i Servizi di Ellab violino un diritto di proprietà intellettuale di terzi.

## 8. INDENNIZZI E RISARCIMENTI

8.1. Ferme restando le limitazioni di cui al Paragrafo 9 che segue, Ellab e l'Acquirente si impegnano rispettivamente a manlevare e a tenere indenni i propri rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti e garanti da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi azione, causa, richiesta e domanda di terzi (comprese in particolare le lesioni personali o il decesso, le condanne al risarcimento di danni indiretti e/o ulteriori rispetto a quelli effettivamente arrecati, le spese legali e/o di lite) in relazione alle lesioni o ai danni sofferti da o causati all'altra parte.

## 9. LIMITI DI RESPONSABILITA'

9.1. Fatto salvo quanto previsto altrimenti nel Contratto e nei limiti stabiliti dalla legge, l'eventuale responsabilità di Ellab nei confronti dell'Acquirente, qualora accertata in via esclusiva ed incontrovertibile, non potrà eccedere l'ammontare dei danni diretti subiti dall'Acquirente stesso ed in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente a condizione che tali danni siano stati causati da condotte negligenti o omissioni di Ellab. Ellab non risponde di alcun danno derivante da attività nucleari, spaziali o aeronautiche, ovvero per il mancato rispetto delle norme in tema di sicurezza e ambiente che vadano al di là della mera fornitura dei Prodotti e/o dello svolgimento dei Servizi. Qualora i Servizi venissero svolti presso luoghi sotto il controllo giuridico dell'Acquirente, quest'ultimo sarà il solo responsabile in caso di qualsivoglia danno generato ad Ellab e a suoi dipendenti e collaboratori dall'irregolare stato dei luoghi.

## Ellab Srl

P. IVA / C.F. e R.I. IT03375560152 / 03375560152

REA MI-0956125

Via Figino, 22 - 20016 Pero (MI) - Italy

Tel. 023491751 | Fax 023319752

<http://www.ellab.it> | [italy@ellab.com](mailto:italy@ellab.com) | [fasint@registerpec.it](mailto:fasint@registerpec.it)

Cap.Soc Euro 51.000,00 i.v.

9.2. In nessun caso Ellab sarà responsabile per perdite di utili, di produttività, di fatturato, di riserve finanziarie e risparmi, derivanti da eccessivo utilizzo di materie prime, energia e lavoro e/o derivanti da inattività o spegnimento di impianti; nonché in caso di contestazioni avanzate da clienti dell'Acquirente e di danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o punitivi derivanti da azioni per inadempimento contrattuale, garanzie, risoluzione contrattuale, negligenza, responsabilità diretta, ecc.

9.3. Resta inteso che la responsabilità di Ellab - qualora accertata in via definitiva ed incontrovertibile e derivante da un inadempimento contrattuale, extracontrattuale, da violazione di garanzie e/o da ogni altra situazione giuridica - non potrà in ogni caso superare un importo equivalente al 50% del prezzo pagato dall'Acquirente per i Prodotti e/o per i Servizi, fermo restando quanto disposto all'art. 12.4 che segue.

## 10. FORZA MAGGIORE.

10.1 Nessuna delle Parti è in alcun modo responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi nell'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, dipendenti da eventi di forza maggiore, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cause di incendio, inondazione, terremoto, esplosioni, sabotaggio, attentati terroristici, atti vandalici, fulmini, guerra, tumulti, scioperi anche a livello aziendale, epidemie e pandemie, etc. La Parte che pretende di essere esonerata dall'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali per una qualsiasi causa di forza maggiore, deve informare per iscritto e senza indugio l'altra Parte del sorgere, degli effetti e della cessazione delle stesse.

## 11. SANZIONI E CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

11.1. Con riferimento all'adempimento del Contratto, Ellab e l'Acquirente si impegnano a: (i) rispettare tutte le leggi, regolamenti e normative applicabili all'Acquirente e a Ellab con il fine di proibire o limitare il commercio con qualsiasi soggetto, entità o autorità, o imporre licenze obbligatorie, incluse sanzioni, controlli sull'importazioni, esportazioni ed embarghi, come di volta in volta modificate, quali, a titolo di esempio, i provvedimenti emessi e promulgati dal Dipartimento del Tesoro Ufficio Controllo Affari Esteri (OFAC) degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America, dalla Commissione Europea o da ogni altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero ancora da altri organi dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti d'America (OFAC) o di altri paesi in cui Ellab o l'Acquirente siano stabiliti o dai quali i Prodotti possano essere forniti, anche con riferimento alla funzione cd. *dual use* dei Prodotti forniti da Ellab (le "Sanzioni e Leggi sui Controlli all'Esportazione"); (ii) a non svolgere od omettere attività che possano fare in modo che una Parte violi o sia passibile di sanzioni o subisca una conseguenza negativa derivante dalle Sanzioni e Leggi sui Controlli all'Esportazione, ivi inclusa la circostanza che preveda la messa a disposizione dei Prodotti (o di beni che incorporino i Prodotti) a favore di un soggetto sanzionato o sanzionabile, presente in qualsivoglia lista tenuta dall'Unione Europea o da uno stato membro dell'Unione Europea o società o organizzazione controllata da tale soggetto (i "Soggetti Sanzionati").

11.2. Ellab avrà il diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali e di risolvere immediatamente il Contratto senza alcuna responsabilità qualora: (i) nel proprio ragionevole giudizio, ci si trovi in una situazione di violazione delle obbligazioni di cui all'Articolo 11.1. che precede; (ii) l'Acquirente diventi un Soggetto Sanzionato; (iii) qualsivoglia banca si rifiuti di ricevere o processare un pagamento dell'Acquirente previsto dal Contratto; (iv) secondo il proprio ragionevole giudizio, l'adempimento delle proprie obbligazioni diventi commercialmente impraticabile a causa delle Sanzioni e Leggi sui Controlli all'Esportazione.

In tal caso l'Acquirente avrà l'obbligo di rimborsare a Ellab ogni danno derivante da azioni subite da terzi, perdite, costi e spese (incluse le spese legali) che derivino dalla: (i) violazione da parte dell'Acquirente delle obbligazioni di cui all'Articolo 11.1 che precede; o (ii) sospensione dell'esecuzione o risoluzione del Contratto da parte di Ellab ai sensi e per gli effetti del presente Articolo 11.2.

11.3. In caso di risoluzione del Contratto da parte di Ellab ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.2. che precede e ferme restando gli ulteriori diritti e obbligazioni di Ellab, come previsti all'interno del Contratto, Ellab avrà il diritto di utilizzare gli importi già incassati a titolo di compensazione in caso di azioni subite ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 11.2 che precede.

## 12. RISOLUZIONE.

12.1. Fermi restando tutti gli ulteriori strumenti previsti dalla legge, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto mediante invio di apposita comunicazione scritta all'altra Parte (la "Parte Inadempiente"), nel caso di:

- (a) gravi e serie difficoltà dell'altra Parte ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero apertura di procedure fallimentari o di altre procedure concorsuali minori e/o equivalenti, ovvero scioglimento e liquidazione volontaria della medesima Parte Inadempiente;
- (b) una causa di forza maggiore, come descritta all'articolo 10 che precede, che pregiudichi l'esecuzione della prestazione contrattuale per oltre 3 mesi; ovvero
- (c) qualsiasi altra ipotesi di grave inadempimento contrattuale della Parte Inadempiente, che non sia stato sanato entro un termine ragionevole dalla data di ricevimento della comunicazione di contestazione dell'inadempimento medesimo, inviata dalla Parte non inadempiente.

12.2. Oltre a quanto sopra, Ellab ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante l'invio di apposita comunicazione scritta, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente per oltre 30 giorni dalla scadenza del termine pattuito.

12.3. Qualora il Contratto venga risolto o sospeso dall'Acquirente *ad nutum*, il che non potrà avvenire successivamente alla prima spedizione prevista del Prodotto e/o all'avvio dello svolgimento dei Servizi, l'Acquirente dovrà rimborsare a Ellab (il quale a tal fine potrà trattenere i pagamenti già ricevuti) tutti i costi sostenuti sino alla risoluzione / sospensione del Contratto, ivi inclusi quelli relativi alla risoluzione dei sub-contratti già conclusi ed al ragionevole mancato guadagno di Ellab.

12.4. Qualora il Contratto sia risolto dall'Acquirente per una giusta causa di cui alle lettere (a), (b) e (c) dell'art. 12.1 che precede, la responsabilità di Ellab, in deroga a quanto stabilito all'art. 9.3 che precede, non potrà in nessun caso eccedere il valore degli importi già pagati, che dovranno essere restituiti all'Acquirente a condizione che quest'ultimo riconsegna a Ellab i Prodotti.

## 13. CONFIDENZIALITA' E DIVIETO STORNO DIPENDENTI E COLLABORATORI.

13.1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare gli obblighi di riservatezza, non comunicazione e non utilizzo a beneficio di terzi di tutti i segreti commerciali, specifiche, disegni, progetti, campioni, informazioni di tipo tecnico, finanziario, produttivo, di marketing, di vendita, di produzione, di prezzo e qualsiasi altra informazione confidenziale relativa ai Prodotti o ad ogni altro aspetto del Contratto, alle quali abbia avuto accesso prima e durante l'esecuzione del Contratto stesso. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tali informazioni possono essere usate esclusivamente per finalità inerenti il Contratto. La Parte che riceve tali informazioni garantisce che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti rispetteranno tali obbligazioni di confidenzialità. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i presenti obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per l'intera durata del Contratto e per un periodo di tre (3) anni dalla sua scadenza, anticipata o naturale, qualunque ne sia stata la causa, ovvero per un eventuale termine maggiore, secondo gli usi commerciali di settore.

13.2. L'Acquirente si impegna a non porre in essere alcuna condotta che sia direttamente e/o indirettamente volta allo storno di dipendenti e/o collaboratori di Ellab ai sensi dell'art. 2958, cod. civ., per un periodo di cinque (5) anni dal primo contatto commerciale intercorso con Ellab stessa, nonché a porre in essere qualsivoglia attività che sia direttamente e/o indirettamente finalizzata a sottrarre illegittimamente il proprio *know-how* a Ellab, tanto con riferimento ai Prodotti e Servizi oggetto del Contratto, quanto per tutte le attività connesse al *business* ordinario di Ellab.

### Ellab Srl

P. IVA / C.F. e R.I. IT03375560152 / 03375560152

REA MI-0956125

Via Figino, 22 - 20016 Pero (MI) - Italy

Tel. 023491751 | Fax 023319752

<http://www.ellab.it> | [italy@ellab.com](mailto:italy@ellab.com) | [fasint@registerpec.it](mailto:fasint@registerpec.it)

Cap.Soc Euro 51.000,00 i.v.

#### 14. UNICITA' DEL CONTRATTO

14.1. Le previsioni incluse nel Contratto costituiscono gli unici e definitivi accordi in essere tra Ellab e l'Acquirente in relazione alla fornitura dei Prodotti e dei Servizi in conformità al Contratto ed annullano ogni precedente accordo o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le Parti su questa materia. Il Contratto risolve e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione sul medesimo oggetto, sia scritta che verbale, tra le Parti.

#### 15. NATURA ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

15.1. Qualora all'interno del Contratto ed in aggiunta alla fornitura dei Prodotti, le Parti abbiano espressamente concordato che Ellab fornisca all'Acquirente una serie di servizi accessori inerenti i Prodotti (di seguito, i "Servizi"), resta inteso che il Contratto sarà qualificato e interpretato, ai sensi degli artt. 1362 e ss., Cod. Civ., come contratto di compravendita, alla luce della natura ancillare dei Servizi stessi. Ogni tipo di qualificazione del Contratto quale contratto d'appalto, di prestazione d'opera e/o ogni altra tipologia contrattuale diversa dalla compravendita, sarà applicabile solo ove espressamente prevista dalle Parti.

15.2. In tutti i casi previsti dall'art. 15.1 che precede, saranno in ogni caso applicabili le presenti Condizioni Generali, oltre ad eventuali condizioni particolari, come espressamente pattuite all'interno del Contratto.

#### 16. VARIE

**16161** 16.1. Ogni comunicazione da una Parte all'altra in esecuzione del Contratto può essere alternativamente effettuata a mezzo corriere espresso, consegna a mani, raccomandata A/R, PEC, telefax ed e-mail o altri metodi similari. Tutte le comunicazioni avranno effetto dalla data della loro ricezione anche eventualmente a mezzo conferma di consegna generata telematicamente, secondo le leggi vigenti in materia.

16.2. Il Contratto, ovvero parte di esso, non può essere ceduto da una o dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto delle Parti, ad eccezione di eventuali subappaltatori di Ellab e di società facenti parte del medesimo gruppo societario di Ellab.

16.3. L'Acquirente è responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi, come per legge, inerenti l'esecuzione del Contratto, le varie operazioni allo stesso funzionali e l'utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi.

16.4. Nessuna azione e/o diritto derivante dal Contratto potrà essere fatta valere da una Parte nei confronti dell'altra oltre il termine di 2 anni dalla data di consegna dei Prodotti e /o di svolgimento dei Servizi, fatto salvo il diritto di Ellab di agire per ottenere il pagamento del corrispettivo dei Prodotti e/o dei Servizi stessi.

16.5. Nessuna rinuncia a far valere uno o più diritti di cui al Contratto implica una qualsivoglia rinuncia a far valere eventuali successive violazioni contrattuali dello stesso tipo, ovvero differenti.

16.6. Qualora una o più condizioni del Contratto siano dichiarati nulli o inefficaci o comunque non applicabili ai sensi di legge, tutti gli altri termini e condizioni del Contratto non subiranno alcuna conseguenza. Le Parti accettano sin d'ora di sostituire tali condizioni con disposizioni aventi lo stesso o simile effetto o significato, o, per lo meno, il più vicino possibile allo scopo economico inizialmente perseguito dalle Parti. La presente clausola non è applicabile nel caso in cui le condizioni dichiarate nulle o non applicabili abbiano costituito motivo determinante nella conclusione del Contratto.

16.7. Tutti i dati personali dell'Acquirente raccolti in funzione del Contratto da parte di Ellab, in qualità di titolare del trattamento, saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, unicamente per finalità inerenti la corretta esecuzione del Contratto stesso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato. Resta in ogni caso salva la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Per l'esercizio di questi diritti, l'Acquirente potrà rivolgersi a Ellab, in qualità di titolare del trattamento dei dati.

#### 17. NORMATIVA APPLICABILE. FORO COMPETENTE

17.1. Il Contratto è disciplinato dalla - e va interpretato in conformità alla - legge italiana.

17.2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso un Organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione, che verrà scelto dal soggetto che avvierà la procedura. Il procedimento di mediazione si svolgerà secondo le previsioni del regolamento dell'Organismo scelto, che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le Parti. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In ogni caso e previo esperimento del tentativo di mediazione sopra descritto, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Firma dell'Acquirente

L'Acquirente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra estese e di approvare specificamente, con riferimento agli articoli 1341 e 1342, Cod. Civ., le seguenti clausole: art. 4 (Prezzo, imposte e termini di pagamento), art. 5 (Consegna dei Prodotti), art. 6 (Garanzie), art. 7 (Proprietà Intellettuale), art. 8 (Indennizzi e risarcimenti), art. 9 (Limiti di responsabilità), art. 11 (Controlli all'esportazione), art. 12 (Risoluzione), art. 15 (Natura ed Interpretazione del Contratto), art. 16 (Varie), art. 17 (Normativa applicabile. Foro competente).

Firma dell'Acquirente

#### Ellab Srl

P. IVA / C.F. e R.I. IT03375560152 / 03375560152

REA MI-0956125

Via Figino, 22 - 20016 Pero (MI) - Italy

Tel. 023491751 | Fax 023319752

<http://www.ellab.it> | [italy@ellab.com](mailto:italy@ellab.com) | [fasint@registerpec.it](mailto:fasint@registerpec.it)

Cap.Soc Euro 51.000,00 i.v.